

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2025.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025, concernente la disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici» e, in particolare, l'art. 14 che stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuati, per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici, gli elementi essenziali di cybersicurezza che taluni specifici soggetti devono tenere in considerazione nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, nonché i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati con il medesimo decreto tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025, recante «Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2025 e, in particolare, l'art. 6 che prevede che lo stesso decreto sia soggetto ad aggiornamento periodico, anche in funzione del mutamento del contesto di riferimento, della congiuntura internazionale e dell'evoluzione tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni in materia di cybersicurezza, con il quale l'Autorità delegata

per la sicurezza della Repubblica è delegata a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di cybersicurezza, fatte salve quelle attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto, nell'attuale contesto geopolitico, di includere i servizi e sistemi di telefonia mobile 4G e 5G (in versione sia *stand-alone* che non *stand-alone*), e successive evoluzioni tecnologiche, nell'elenco delle categorie tecnologiche di beni e servizi informatici di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025, per le quali sono tenuti in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza di cui all'allegato 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto, altresì, di estendere i casi di applicazione dei criteri di premialità per esigenze di tutela della sicurezza nazionale all'approvvigionamento dei servizi e sistemi di telefonia mobile 4G e 5G e successive evoluzioni tecnologiche, da parte dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica con riferimento ai relativi *asset*, nonché delle amministrazioni rappresentate nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Sulla proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, nella composizione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2025, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«I casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sono altresì quelli in cui i servizi e i sistemi di telefonia mobile 4G e 5G (in versione sia *stand-alone* che non *stand-alone*) e successive evoluzioni tecnologiche, sono destinati a essere impiegati dai medesimi soggetti di cui al primo periodo, e sono funzionali all'operatività, alla connettività o alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici richiamati nello stesso periodo. I servizi ed i sistemi di cui al periodo precedente sono comunque acquisiti dalle amministrazioni rappresentate nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, mediante l'applicazione dei criteri di premialità di cui al presente decreto.»;



b) all'allegato 2:

1) nella colonna «Elenco tassativo delle categorie di cui all'art. 3», dopo il punto 22, è aggiunto il seguente: «23. Servizi e sistemi di telefonia mobile 4G e 5G (in versione sia *stand-alone* che non *stand-alone*) e successive evoluzioni tecnologiche»;

2) nella colonna «Elenco non tassativo dei codici CPV (*Common Procurement Vocabulary*)», in corrispondenza del punto 23, sono inseriti i seguenti: «64200000-8 Servizi di telecomunicazione 64210000-1 Servizi telefonici e di trasmissione dati 64212000-5 Servizi di telefonia mobili 64216000-3 Servizi di messaggia e di informazione elettronica».

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 2 ottobre 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

25A05586

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35, con godimento 15 luglio 2025 e scadenza 15 gennaio 2029, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

simo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»,

